



Comune di Pergine Valsugana

PROVINCIA DI TRENTO

Codice fiscale e Partita IVA 00339190225
38057 Pergine Valsugana – P.zza Municipio n° 7
www.comune.pergine.tn.it

DIREZIONE GENERALE

Servizio Finanziario

38057 Pergine Valsugana – P.zza Garbari, 5 - Palazzo Cerra

☎ 0461/502317 📠 0461/502313

e-mail: ragioneria@comune.pergine.tn.it

pec: protocollo@pec.comune.pergine.tn.it

Pergine Valsugana, lì 03 ottobre 2016

Prot. n° 2016-35137

(da citare nella corrispondenza)

CODICE CIG: **ZBF1B40400**

CODICE CPV **66600000-6**

**BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA
PER IL PERIODO 01.01.2017 – 31.12.2021, con opzione di proroga.**

Data pubblicazione bando: 3 OTTOBRE 2016

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 3 NOVEMBRE 2016 ore 12:00

PREMESSE: DATI PRINCIPALI

Il Comune di Pergine Valsugana, a mezzo di procedura aperta, indice gara per l'affidamento in concessione del servizio indicato in oggetto.

Oggetto della concessione: la gara ha per oggetto la concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di Pergine Valsugana con sede in Pergine Valsugana, piazza Municipio n. 7 ed uffici nel centro storico della città.

Il servizio in gara comporta l'esecuzione di tutte le prestazioni elencate nell'art. 2 della Convenzione di Tesoreria.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 16, lett. c), 17 e 73, comma 6, della L.P. 09 marzo 2016 n. 2

L'appalto non è diviso in lotti in quanto, la natura stessa del servizio, non consente in frazionamento delle responsabilità tipiche del Tesoriere.

Prestazione principale: "Servizi di tesoreria" - codice CPV 66600000-6

Prestazione secondaria: nessuna

Importo a base di gara: Euro 30.000,00.- determinato sulla base dell'importo medio annuo degli interessi, commissioni ed altri compensi liquidati dagli Enti attualmente serviti al Tesoriere nel triennio precedente, maggiorato del 10% in considerazione della possibile estensione ad altri Enti.

Non sussistono rischi d'interferenza per cui non è stato predisposto il relativo Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

Durata: la durata della concessione è pari a 5 (cinque) anni solari – dal 01.01.2017 al 31.12.2021 – ed è eventualmente rinnovabile per ulteriori cinque anni anche frazionabili, alle medesime condizioni contrattuali, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

Luogo di esecuzione: Comune di Pergine Valsugana (TN)

Sopralluogo obbligatorio: non richiesto.

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta esperita in conformità all'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 16, lett. c), 17 e 73, comma 6, della L.P. 09 marzo 2016 n. 2, in conformità alla norme contenute nel presente Bando di Gara ed in funzione dei criteri e dei fattori ponderali indicati nell'elaborato "**Parametri ed elementi di valutazione delle offerte**", sulla base della Convenzione di Tesoreria il cui schema è stato approvato con deliberazione consiliare n. 34 dd. 27.09.2016.

Per quanto riguarda l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia all'elaborato "**Parametri ed elementi di valutazione delle offerte**".

Documentazione disponibile per i concorrenti.

Il presente Bando di Gara, il Bando inviato alla GUUE, la Convenzione di Tesoreria, l'elaborato "*Parametri ed elementi di valutazione delle offerte*" e i fac simile predisposti dall'Amministrazione: fac-simile di dichiarazioni per la partecipazione alla gara (allegati **A1** e **A2**), il Documento di gara unico europeo da presentarsi per la partecipazione alla gara (allegato **B**), estratto normativo (allegato **C**), l'offerta tecnica "modulo offerta tecnica" (allegato **D**), l'offerta economica "modulo offerta economica" e la dichiarazione costi della sicurezza specifica aziendale (allegato **E**), dati e informazioni sull'attuale servizio di tesoreria sono disponibili sul sito Internet www.comune.pergine.tn.it **nella sezione Bandi di Gara e Concorsi** e possono essere ritirati in copia presso il Comune di Pergine Valsugana – Sportello Polifunzionale – Piazza Garibaldi n. 4 – PRIMO PIANO – 38057 – PERGINE VALSUGANA (TN) (orario: lunedì e mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 14:00; martedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 17.30 e venerdì dalle 8:00 alle 12:00).

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti **ESCLUSIVAMENTE** per iscritto, a mezzo PEC o fax, al Comune di Pergine Valsugana – Team Amministrativo Unico, piazza Garibaldi n. 5/h – 38057 PERGINE VALSUGANA (TN) (**indirizzo PEC: TAU@pec.comune.pergine.tn.it** - fax.: 0461/502.444).

Le risposte ai quesiti formulati saranno pubblicate **ESCLUSIVAMENTE** sul sito internet (www.comune.pergine.tn.it) almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine di presentazione

dell'offerta, a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile, ossia almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, nonché le comunicazioni e le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul medesimo sito. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Le comunicazioni, da parte dell'Amministrazione, individuate dall'art. 25 della L.P. 2/2016 e dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e le convocazioni delle successive sedute di gara avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata) nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'operatore economico nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1., con l'avvertenza che - nel caso di mancata o irregolare indicazione del medesimo - verrà successivamente richiesto al concorrente di regolarizzare tale indicazione, senza comminatoria di alcuna sanzione.

Ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo, sono **pubblicati nel sito internet www.comune.pergine.tn.it**, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, **il provvedimento che determina le esclusioni** dalla procedura di affidamento e **le ammissioni** all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, sulla base delle dichiarazioni rese dai concorrenti e con le modalità indicate al paragrafo 2.2 (riquadro a pag. 7)

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete **si invitano i concorrenti ad avvalersi dei fac-simile predisposti dall'Amministrazione ed allegati al presente bando.** La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

AVCPASS: la procedura non è soggetta; **la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario della presente procedura, sarà effettuata mediante verifica presso gli enti competenti.**

1 INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Per essere ammessa alla procedura aperta, l'Impresa concorrente dovrà far pervenire, con le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando **specificamente** a:

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA
Sportello Polifunzionale
Piazza Garibaldi n. 4 – PRIMO PIANO
38057 – PERGINE VALSUGANA (TN)

entro e non oltre le ore 12.00 del 3 NOVEMBRE 2016

un plico chiuso con le seguenti modalità:

sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con nastro adesivo o ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o stampigliatura della denominazione dell'Impresa offerente (nel caso

di associazione temporanea di imprese la scritturazione o stampigliatura potrà essere effettuata anche solo da un'impresa costituente l'associazione temporanea di imprese).

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il Presidente di gara ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio di segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di **sigillare gli stessi con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto.**

Sull'esterno del plico deve essere riportata la ragione sociale/denominazione dell'offerente e la seguente dicitura: "CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA PER IL PERIODO 01.01.2017 – 31.12.2021".

Si precisa che costituisce **causa di esclusione** dalla gara la mancata indicazione sull'esterno del plico del riferimento alla gara in oggetto, ovvero l'apposizione di un'indicazione totalmente errata o generica tale da rendere impossibile l'individuazione del plico come contenente l'offerta per la gara in oggetto.

Detto plico dovrà contenere rispettivamente:

A) una busta chiusa, recante all'esterno la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura "BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", contenente:

- **L'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE di cui ai paragrafi 4.1 (all. A1 e A2);**
- **IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE – di cui al paragrafo 4.1;**
- **l'eventuale documentazione/dichiarazioni di cui ai paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, e 4.7;**

B) una busta chiusa e sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante la ragione sociale/denominazione dell'offerente e la seguente dicitura "BUSTA B: OFFERTA TECNICA", contenente l'offerta tecnica da presentarsi A PENA DI ESCLUSIONE;

C) una busta chiusa e sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante la ragione sociale/denominazione dell'offerente e la seguente dicitura "BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA", contenente il "modulo offerta economica e dichiarazione costi della sicurezza specifica aziendale", da presentarsi A PENA DI ESCLUSIONE.

Per la redazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica si rinvia alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 3 e all'elaborato "Parametri ed elementi di valutazione dell'offerta".

Il plico deve pervenire con il mezzo ritenuto idoneo dal concorrente e sotto la sua completa responsabilità all'indirizzo sopra indicato.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro degli stessi ad Uffici o Servizi diversi dall'Ufficio sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla gara le Imprese i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

**LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARÀ TENUTA
IL GIORNO 8 NOVEMBRE 2016 ALLE ORE 9:00,
PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA, SITA IN
PIAZZA MUNICIPIO N. 7 A PERGINE VALSUGANA (TN).**

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara con avviso pubblicato sul sito www.comune.pergine.tn.it oppure con avviso via pec inviata a tutti i concorrenti ammessi.

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara:

I soggetti elencati all'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 45, comma 1, **in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 2.2.**

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del C.C.) possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 dd. 23 aprile 2013.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante.

L'inosservanza di tale divieto determina l'**ESCLUSIONE** dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio).

Ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte III – lett. A) dovranno presentare il Documento di gara unico europeo di cui al successivo paragrafo 4.1., limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. 2/2016.

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 14 della L.P. 2/2016, qualora l'operatore economico e/o un'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla preparazione della procedura, compresa la relativa attività di progettazione e supporto, e risulti aggiudicatario, dovrà dimostrare in sede di verifica dei requisiti che le suddette attività non costituiscano elemento in grado di aver falsato la concorrenza. In sede di partecipazione andrà compilata la parte III, lett. C del DGUE, fornendo informazioni dettagliate in merito all'attività esperita.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi di quanto previsto dal Piano anticorruzione del Comune di Pergine Valsugana, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal bando quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il direttore dell'Ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il dirigente del Servizio competente all'espletamento della procedura di gara, il Presidente della seduta di gara, nonché il responsabile del procedimento dell'ente per conto della quale viene esperita la procedura.

Sempre ai sensi del suddetto Piano anticorruzione, l'appaltatore sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pergine Valsugana. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

AVVALIMENTO

E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 20 della L.P. 2/2016.

In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.6.

2.2 ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A) ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE:

Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. 2/2016 e dell'art. 57 della direttiva 2014/24/UE, in combinato disposto con l'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, allegati al presente bando sotto la lettera C (estratto normativo);

B) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:

B1) iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del Paese di stabilimento, per lo svolgimento di attività riguardanti l'esercizio del credito, la raccolta del risparmio, servizi bancari e finanziari ed attività similari.

B2) possesso dell'abilitazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 285;

C) REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE:

C1) aver gestito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, **il servizio di tesoreria secondo la legislazione italiana per conto di almeno n. 5 Enti come di seguito specificati, aventi popolazione NON inferiore a 5.000 abitanti.**

Per la definizione di "ente" si fa riferimento all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 nr. 50.

Al fine della dimostrazione del requisito il concorrente dovrà allegare l'elenco dei servizi svolti con l'indicazione puntuale, per ciascun servizio, del periodo di erogazione e dell'oggetto.

C2) possedere o impegnarsi ad attivare entro la data di inizio del servizio almeno **uno sportello bancario** con le caratteristiche di cui all'art. 4 della Convenzione di Tesoreria (situato alla distanza massima di 800 metri dalla sede municipale come individuata nella planimetria allegata all'elaborato "Parametri ed elementi di valutazione delle offerte"). In caso di mancata attivazione entro la data di inizio del servizio il Comune risolverà il contratto per grave inadempimento, con addebito dei danni nei confronti dell'operatore economico;

C3) essere in grado di ottemperare – dalla data d'inizio del servizio – **alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato in data 10.10.2011**, recante disposizioni in materia di codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali (in attuazione dell'art. 28, comma 5, della Legge 27.12.2005, n. 289 e dell'art. 1, comma 79, della Legge 30.12.2004 n. 311);

C4) essere in possesso, ovvero di essere in grado di attivare entro la data di inizio del servizio, di **una procedura informatica** che - dalla data di inizio del servizio - permetta il **collegamento online tra il CED del Tesoriere e dell'Ente per la visualizzazione dei documenti contabili;**

C5) essere in possesso, ovvero di essere in grado di attivare entro la data di inizio del servizio, di una **procedura idonea a ricevere la documentazione contabile (mandati e reversali) con firma digitale** secondo la normativa emanata dalla "Digit-PA" e formalizzata anche dalle circolari ABI n. 80 del 29/12/2003 e n. 35 del 07/08/2008. Tale procedura dovrà essere in grado di effettuare la conversione dei documenti contabili prodotti da questo Ente in formato XML;

C6) essere in grado di provvedere per conto del Comune di Pergine Valsugana, dalla data d'inizio del servizio e senza aggravio di spese per lo stesso, **alla conservazione della documentazione contabile** nel rispetto delle regole dettate dalla "Digit-PA" per un periodo decennale.

D) REQUISITI DI CAPACITA' FINANZIARIA ED ECONOMICA:

S'intende acquisita con il possesso dei requisiti d'idoneità professionale.

I requisiti di partecipazione e l'assenza dei motivi di esclusione di cui al presente paragrafo 2.2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, PENA L'ESCLUSIONE.

Ai sensi dell'art. 22 della L.P. 2/2016, fermi restando gli obblighi dichiarativi di cui al successivo paragrafo 4, il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza dei motivi di esclusione sarà verificato in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, oltre all'operatore economico sottoposto a verifica a campione, a seguito dell'aggiudicazione, fatto salvo quanto indicato nel successivo capoverso – lettera a).

Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di scelta del contraente, l'Amministrazione procederà alla valutazione:

- a) Delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, della L.P. n. 2/2016 in combinato disposto con l'art. 80, commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016 (parte III, lettere A e B del DGUE), **ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte.** A tale scopo potrà essere disposta la sospensione della seduta di gara;
- b) Delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 24, comma 2, della L.P. n. 2/2016 in combinato disposto con l'art. 80, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 (parte III, lettere C e D del DGUE), **durante la fase di verifica dei requisiti,** secondo quanto specificato al paragrafo 8 del bando.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., l'assenza dei motivi di esclusione di cui al paragrafo 2.2 lettera A) e il requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 2.2 lettera B) dovranno essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata, consorziata o facente parte del G.E.I.E., a PENA DI ESCLUSIONE.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., i **requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al punto C) potranno essere cumulati dal raggruppamento, dal consorzio o dal G.E.I.E., fermo restando che il raggruppamento nel suo complesso dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole.**

Inoltre, l'impresa capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, un'impresa consorziata in caso di consorzio o un'impresa facente parte del G.E.I.E. in caso di G.E.I.E., dovrà possedere il requisito di cui al punto C2 (distanza sportello dalla sede municipale); a PENA DI ESCLUSIONE.

3. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLE OFFERTE

L'OFFERTA TECNICA resa mediante compilazione del "modulo offerta tecnica", deve

essere inserita, **a pena di esclusione**, in un'apposita busta denominata **BUSTA B: OFFERTA TECNICA** chiusa con le modalità di cui al precedente paragrafo 1, e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla BUSTA A contenente la documentazione amministrativa ed alla BUSTA C contenente l'offerta economica.

Il plico esterno deve recare la denominazione dell'offerente.

L'offerta tecnica non potrà contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento di tipo economico.

L'OFFERTA ECONOMICA resa mediante compilazione del "modulo offerta economica e dichiarazione costi della sicurezza specifica aziendale" (redatta in conformità alla vigente normativa in materia di imposta di bollo) unitamente all'eventuale dichiarazione di subappalto di cui al successivo paragrafo 6 e alle eventuali **giustificazioni dell'anomalia** di cui al successivo paragrafo 7 **deve essere inserita, a pena di esclusione**, in una apposita busta denominata **BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA** chiusa con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla BUSTA A contenente la documentazione amministrativa ed alla BUSTA B contenente l'offerta tecnica.

Si invitano i concorrenti ad utilizzare, per la formulazione dell'offerta, gli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione ed allegati al presente Bando di Gara.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, nell'offerta economica i concorrenti devono indicare i **propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza** sui luoghi di lavoro, a **PENA DI ESCLUSIONE**. Tali costi aziendali in materia di salute e sicurezza, non sono da considerarsi aggiuntivi rispetto al prezzo fisso stabilito, ma sono inclusi in esso.

Le (eventuali) giustificazioni dell'anomalia di cui al paragrafo 7 andranno inserite esclusivamente nella busta C contenente l'offerta economica.

Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, nonché l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad assi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi, si rinvia integralmente all'elaborato "**Parametri ed elementi di valutazione delle offerte**".

4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

La dichiarazione/documentazione richiesta ai successivi paragrafi 4.1, 4.2, 4.3 ed eventualmente, qualora dovuta, quella di cui ai paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, e 4.7, va inserita in una apposita busta denominata **BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**, chiusa con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla BUSTA B contenente l'offerta economica.

4.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

All'interno della BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA devono essere prodotti:

- **l'istanza di partecipazione ed accettazione delle clausole contenute nel bando, nella Convenzione di Tesoreria e nei rispettivi allegati, resa e sottoscritta:**
 - dal legale rappresentante dell'impresa singola;
 - dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, del consorzio ordinario o del G.E.I.E.;

- dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito e di ciascuna impresa consorziata in caso di consorzio ordinario non ancora costituito, recante altresì l'indicazione delle parti delle prestazioni svolte da ciascuna impresa raggruppata e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, utilizzando a tal fine i modelli allegati al presente bando sotto le lettere A1 e A2;
- **il Documento di gara unico europeo – DGUE** – consistente in un'autodichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché da eventuali imprese ausiliarie in caso di avvalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (U.E.) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, che si allega al presente bando sotto la lettera **B**), attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale, indicati al paragrafo 2.2, e con i contenuti e modalità in esso previsti.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE

- Il documento può essere compilato digitalmente mediante il programma gratuito "acrobat reader", poi stampato e sottoscritto; in alternativa può essere stampato, compilato a mano e sottoscritto;
- I concorrenti devono compilare le parti II, III (esclusa la lettera D), IV e VI del DGUE;
- Qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato n.";
- In caso di ricorso all'avvalimento di capacità di altri soggetti (parte II, lettera C), le eventuali imprese ausiliarie devono anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento;
- In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lettera A) dovranno anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte III;
- In caso di volontà di ricorrere al subappalto, i concorrenti devono compilare la parte II, lettera D, indicando le parti delle prestazioni che si intendono subappaltare; non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori né la presentazione di ulteriore documentazione;
- Con riferimento alla parte IV, **è sufficiente, ai fini della partecipazione, compilare solamente la prima lettera "A: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE"**; le eventuali informazioni fornite nelle lettere successive saranno valutate nella fase di verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario e nella verifica a campione di cui al successivo paragrafo 8;
- qualora il concorrente ritenga di indicare dettagliatamente i requisiti posseduti, si precisa che i dati inerenti il requisito di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 2.2 lettera B) (*iscrizione registro delle imprese e abilitazione a svolgere attività D.Lgs. 285/93*) dovranno essere inseriti nel campo "A. IDONEITA'" al n. 1) e che i dati inerenti i requisiti di capacità tecnico – professionale di cui al precedente paragrafo 2.2 lettera C) (*gestione triennale servizi di tesoreria*) dovranno essere inseriti nella tabella in calce al DGUE

PRECISAZIONI SULLA PARTE III – Motivi di esclusione

- per sentenze definitive s'intende qualsiasi provvedimento di condanna (sentenza, decreto penale di condanna, applicazione della pena su richiesta delle parti, ecc.) passato in giudicato;
- nel campo "A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI", nel campo compilabile "motivi della condanna", vanno indicate le norme violate e le rispettive fattispecie di reato.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC o posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione e/o del DGUE di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli;
- incompletezza o refusi materiali nell'istanza di partecipazione e/o nel DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

È in facoltà del concorrente produrre, in sostituzione di una o più delle parti delle dichiarazioni contenute nel DGUE, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

In caso di **consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E.**, il consorzio ex art. 2602 c.c. e tutte le imprese consorziate, il G.E.I.E. e tutte le imprese facenti parti del G.E.I.E. dovranno, tramite il proprio legale rappresentante, rendere e sottoscrivere il DGUE. Nel caso di Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni contenute nel DGUE devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

In caso di **consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016**, essi dovranno rendere e sottoscrivere l'istanza di partecipazione ed il DGUE. Inoltre le **imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa** dovranno rendere e sottoscrivere il Documento di gara unico europeo, compilandolo limitatamente alla parte III, capo C, attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. 2/2016.

NOTA BENE

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, in caso di raggruppamento temporaneo costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

*** **

Ai sensi dell'art. 45, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti **non** viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del **mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura.**

Per il contenuto del mandato, si rinvia a quanto specificamente indicato al successivo paragrafo 4.4.

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di forniture con riguardo alle associazioni temporanee.

4.2 DEPOSITO CAUZIONALE

Non richiesto.

4.3 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.AC. – AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Non soggetto.

4.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIA' COSTITUITI.

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, devono produrre, all'interno della **BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**, tramite l'impresa capogruppo:

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- a. che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- b. che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- c. che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- d. che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- e. che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione alla concessione, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;
- f. la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- g. le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC o posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

4.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, all'interno della **BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

4.6 AVVALIMENTO

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 20 della LP 2/2016 del requisito di capacità tecnico-professionale di cui al **paragrafo 2.2 lett. C), a condizione che l'impresa ausiliaria esegua i servizi per i quali i requisiti sono stati prestati.**

In tale caso l'operatore economico dovrà presentare, all'interno della **BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**, oltre a quanto previsto dal paragrafo 4., il **DGUE** compilato e sottoscritto dall'impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento, che costituisce l'impegno, nei confronti dell'Amministrazione e dell'operatore economico, a mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse di cui l'operatore economico è carente, per tutta la durata del contratto.

Si precisa che:

- l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara della medesima e dell'operatore economico cui contemporaneamente presta il requisito;
- non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, **PENA L'ESCLUSIONE** di entrambi;
- l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante;
- i requisiti oggetto di avvalimento devono necessariamente essere posseduti dall'impresa ausiliaria ed è pertanto vietato il cosiddetto avvalimento "a cascata".

In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà fornire originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, che andranno indicate puntualmente nel contratto nel caso di avvalimento di requisiti relativi al possesso di beni, mezzi o risorse funzionali all'esecuzione

dell'appalto o con riferimento a requisiti che attestano il possesso di un'adeguata organizzazione imprenditoriale.

SOCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC o posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione e/o del DGUE da parte dell'impresa ausiliaria;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

4.7 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETT. B) E C) DEL D.LGS. 50/2016

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lett A) dovranno presentare il Documento di gara unico europeo limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. 2/2016

Il DGUE delle consorziate deve essere inserito all'interno della **BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.**

SOCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC o posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del DGUE di cui al presente paragrafo da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici;
- incompletezza o refusi materiali nel DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

5. PROCEDURA DI GARA

Il Presidente della gara, nella prima seduta pubblica indicata nel Bando di Gara, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, provvederà ad aprire i plichi presentati entro il termine fissato e a verificare la completezza e regolarità della documentazione amministrativa, contrassegnandola e, in caso negativo, a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta.

Esperito l'eventuale soccorso istruttorio, il Presidente di gara provvederà in seduta pubblica ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi, contrassegnando la documentazione richiesta ivi contenuta e verificando la presenza dei documenti richiesti, nonché a sospendere la seduta di gara e a trasmettere, in apposito plico chiuso nella seduta di gara, le offerte tecniche per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo, alla Commissione tecnica appositamente nominata, la quale procede, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni del presente bando di gara nonché dell'elaborato "Parametri ed elementi di valutazione delle offerte", all'attribuzione dei relativi punteggi, documentando le operazioni svolte in appositi verbali.

All'esito di tale analisi il Presidente della Commissione tecnica trasmetterà il verbale contenente i punteggi attribuiti ai concorrenti, al soggetto che presiede la gara.

Il Presidente di gara, in apposita seduta aperta al pubblico, convocata mediante avviso a tutti i concorrenti le cui offerte siano state ammesse, dopo aver dato lettura, anche solo per estratto, dei verbali redatti dalla Commissione tecnica e dunque dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo, provvederà:

- a) a disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica relativamente alle offerte tecniche ritenute idonee dalla commissione tecnica;
- b) a contrassegnare le offerte economiche in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate;
- c) a dare lettura dell'offerta economica resa da ciascun operatore;
- d) ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche secondo le modalità indicate nell'elaborato "Parametri ed elementi di valutazione delle offerte";
- e) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tal modo la graduatoria delle offerte valide;
- f) a determinare la soglia per la valutazione dell'anomalia delle offerte e ad individuare quelle i cui punteggi sono pari o superiori alla predetta soglia, secondo le modalità previste dall'articolo 97, comma 3, del D.lgs. 50/2016;
- g) qualora il concorrente primo in graduatoria abbia conseguito un punteggio tecnico ed economico inferiore alla predetta soglia, a dichiarare l'aggiudicazione in favore del medesimo, fatte salve le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di gara;
- h) qualora, al contrario, il concorrente primo in graduatoria abbia conseguito un punteggio tecnico ed economico superiore alla predetta soglia, a chiudere la seduta e a trasmettere l'offerta all'organo competente per la fase di valutazione dell'anomalia, secondo le modalità di cui al paragrafo 7.

L'esito delle valutazioni dell'anomalia dell'offerta sarà comunicato alla struttura competente all'espletamento della procedura di gara.

Il Presidente della gara, riaperta la seduta pubblica, dichiara l'aggiudicazione in favore del concorrente primo in graduatoria qualora l'offerta sia stata ritenuta congrua, fatte salve le

verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ovvero, in caso contrario, dichiara l'esclusione dell'offerta che, all'esito del procedimento di verifica, è risultata non congrua e procede analogamente nei confronti del concorrente collocato al secondo posto in graduatoria.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.

6. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 26 della L.P. 2/2016, qualora l'Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto della gara, deve dichiarare all'interno del DGUE (parte II, lettera D) l'indicazione delle prestazioni che intende subappaltare, nei limiti di legge. La dichiarazione di subappalto va indicata anche nell'offerta economica.

Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori né la presentazione di ulteriore documentazione.

In considerazione delle peculiarità del servizio non trova applicazione l'art. 26, comma 6, della L.P. 2/2016 (pagamento diretto dei subappaltatori).

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

7. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Il responsabile dell'Amministrazione competente per la fase di esecuzione svolgerà le funzioni di responsabile del procedimento per la valutazione dell'anomalia delle offerte esaminando le giustificazioni presentate dai concorrenti e valutando la congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al presente paragrafo.

La determinazione della soglia di anomalia delle offerte, l'individuazione di quelle che superano la detta soglia, l'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione della congruità delle offerte saranno effettuati ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e, per quanto applicabile, della determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse, pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, *"quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara."* Si precisa altresì che ai sensi del comma 6 del medesimo articolo: *"La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa"*.

Pertanto, la stazione appaltante sottopone a verifica la miglior offerta se la stessa appaia anormalmente bassa e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte.

In particolare l'impresa sottoposta alla predetta procedura dovrà - entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione e comunque non inferiore a 15 giorni - fornire per iscritto giustificazioni riguardanti, a titolo esemplificativo:

- a) *L'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;*
- b) *Le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;*
- c) *L'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;*

come precisato dall'art. 97, commi 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante escluderà l'offerta, ai sensi di quanto prescritto dal comma 5 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016: "solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) *non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;*
- b) *non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;*
- c) *sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9, (in realtà: articolo 95, comma 10) rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;*
- d) *il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16."*

L'operatore economico **potrà** produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui sopra inserendole nella **BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA**, contenente il modulo offerta economica e la dichiarazione costi della sicurezza specifica aziendale.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

All'esito del procedimento di verifica l'Amministrazione dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 8 e 9, all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

8. VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 22 della L.P. 2/2016 l'Amministrazione procederà nei confronti dell'aggiudicatario e dell'eventuale impresa ausiliaria, nonché di un ulteriore operatore economico individuato tramite sorteggio alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal paragrafo 2.2 del presente bando e dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 23 della L.P. 2/2016.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 23 della L.P. 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC o posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Ai sensi dell'art. 22, comma 7 della LP 2/2016, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede all'**ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE**, e alla **SEGNALAZIONE del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione** per i provvedimenti di competenza.

A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione l'Amministrazione aggiudicherà l'appalto all'operatore economico che segue in graduatoria.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9, della L.P. 2/2016, l'amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

A comprova del possesso dei requisiti di partecipazione e di capacità tecnica, l'Amministrazione effettuerà d'ufficio le verifiche, con le modalità di seguito indicate:

- Requisito di capacità tecnico-professionale: Certificazioni rilasciate dai committenti dalle quali si evinca che l'impresa ha un'esperienza diretta nella gestione di servizi di tesoreria , come descritto alla lettera C1) del paragrafo 2.2 del presente bando.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi all'assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esista siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, se ritiene che siano state rese con **dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto** ai sensi del comma 1 per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde

comunque efficacia.

Si precisa infine che l'Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'Autorità giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

Per la valutazione dei motivi di esclusione si rinvia a quanto previsto dall'art. 24 della L.P. 2/2016 e dall'art. 57 della direttiva 2014/24/UE, allegati al presente bando sotto la lettera C (estratto normativo), in combinato disposto con l'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

9. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Ai fini della stipulazione del contratto, su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta**, la seguente documentazione:

- a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
- b) **le ulteriori DICHIARAZIONI** che potranno essere richieste dalla stazione appaltante ai fini della stipulazione del contratto;
- c) *(qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara)*
MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.4 del presente bando di gara;
- d) in caso di **avvalimento**: originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, che andranno indicate puntualmente nel contratto nel caso di avvalimento di requisiti relativi al possesso di beni, mezzi o risorse funzionali all'esecuzione dell'appalto o con riferimento a requisiti

che attestano il possesso di un'adeguata organizzazione imprenditoriale.

- e) le **COPERTURE ASSICURATIVE** così come richieste nella convenzione (art. 27, comma 2, "per errori materiali e inadempienze".

La stipulazione del contratto, ovvero l'esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al successivo punto 10, è subordinata altresì agli **adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.) e dall'art. 29 del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, con legge 114/2014.**

10. ULTERIORI INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 73 e dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, le spese sostenute per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione saranno a carico dell'aggiudicatario. Tali spese vengono stimate a mero titolo indicativo in Euro 1.000,00.-.

L'Amministrazione provvederà a richiedere all'aggiudicatario il rimborso delle spese effettivamente sostenute, a seguito di presentazione di copia della relativa fattura.

Il suddetto pagamento dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione e secondo le modalità ivi previste.

Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi del presente bando di gara.

Comporta l'**esclusione automatica** dalla procedura la mancanza della busta B e C, contenenti rispettivamente l'offerta tecnica ed economico-finanziaria.

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Qualora l'Aggiudicatario, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 8 (ove necessario) e 9, entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicatario dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto ai sensi del D.P.R. 252/98, l'Amministrazione richiederà il risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 8. Trova applicazione l'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 8 e 9, per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi.

Esecuzione anticipata: Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, ricorrendone i motivi d'urgenza, l'Amministrazione potrà autorizzare l'esecuzione anticipata del servizio immediatamente dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto decorso il termine di cui all'art. 32, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione di cui ai paragrafi 8 e 9 del presente bando ed entro i termini che saranno successivamente comunicati all'impresa aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, **non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo concomitante o successivo all'aggiudicazione.** Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con **l'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE O LA NULLITA' DEL CONTRATTO**, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi servizi. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 140 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 25 della L.P. 2/2016 e art. 76 del D.Lgs. 50/2016, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 73 e 98, dello stesso decreto, ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 del citato D.Lgs. 104/2010, sono pubblicati nel sito internet www.comune.pergine.tn.it nella sezione bandi "bandi di gara – esiti delle gare", nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le **esclusioni** dalla procedura di affidamento e le **ammissioni** all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, sulla base delle dichiarazioni rese dai concorrenti e con le modalità indicate al paragrafo "Premesse: dati principali" (riquadro).

Nel medesimo sito sono inoltre pubblicati la **composizione della commissione** giudicatrice e i **curricula** dei suoi componenti.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: dott. Giuseppe Dolzani.

11. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che il Comune di Pergine Valsugana intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara;
4. il titolare del trattamento è il Comune di Pergine Valsugana;
5. il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Con **motivata** dichiarazione da allegare all'offerta tecnica ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti **le parti relative all'offerta tecnica, che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata**, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 53, comma 6, del D.Lgs. 50/2016

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione, ai sensi della L.P. n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. dd. 5 luglio 2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE GENERALE

– Giuseppe Dolzani –

(documento firmato digitalmente)

Allegati reperibili sul sito:

- Convenzione di Tesoreria;
- Fac simile istanza di partecipazione (allegato A1, A2);
- DGUE (allegato B);
- Estratto normativo (allegato C);
- Fac simile Offerta Tecnica (allegato D);
- Fac simile Offerta Economica e dichiarazione costi sicurezza specifica aziendale (allegato E);
- Parametri ed elementi di valutazione delle offerte (con allegata planimetria);
- Dati e informazioni sull'attuale Servizio di Tesoreria